

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. G02774 del 16/03/2020**

**Proposta n. 3885 del 13/03/2020**

**Oggetto:**

Installazione Ditta Rizzi Francesco, sita nel comune di Ceccano (FR), via dell'Industria n. 32 - Legge 241/90 e s.m.i. – Rettifiche e modifiche alla Determinazione n. G08775 del 22/06/2017 - Approvazione variante non sostanziale alla Determinazione n. G08775 del 22/06/2017.

**Oggetto:** Installazione Ditta Rizzi Francesco, sita nel comune di Ceccano (FR), via dell'Industria n. 32 - Legge 241/90 e s.m.i. – Rettifiche e modifiche alla Determinazione n. G08775 del 22/06/2017 - Approvazione variante non sostanziale alla Determinazione n. G08775 del 22/06/2017.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE “POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI”**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all’Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

**VISTA** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;

**VISTO** il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

**VISTA** la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

**VISTO** il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che ha modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all'autorizzazione integrata ambientale;

**VISTA** la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

**VISTO** il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

**VISTA** la Normativa:

▪ **di fonte nazionale:**

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti"	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010

▪ **di fonte regionale:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo	

(PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.Lgs 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98"	DGR n.548 del 05/08/2014
Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale	DGR n. 865 del 09.12.2014

**PREMESSO** che la Ditta "Rizzi Francesco" (di seguito Ditta), P.IVA 00748940608, con sede legale nel comune di Ceccano (FR), via dell'Industria n. 32:

- gestisce un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, sito nel comune di Ceccano (FR), via dell'Industria n. 32, in forza delle seguenti autorizzazioni:
  - Determinazione n. B2858 del 30/06/2009 (Rilascio Autorizzazione integrata ambientale) e ss.mm.ii;
  - Determinazione – n° G08775 del 22/06/2017 di approvazione di modifica sostanziale per la realizzazione di una piattaforma polivalente per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (potenziamento e ampliamento dell'impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, con previsione di maggiori quantitativi di rifiuti in ingresso, l'inserimento di nuovi codici CER e l'inserimento di rifiuti pericolosi);
- con nota acquisita al protocollo della Regione Lazio n. I. 0498550.10-08-2018 ha inoltrato richiesta di rettifica di alcuni dati contenuti nella citata Determinazione n. G08775 del 22/06/2017, nonché di variante non sostanziale al progetto approvato con la Determinazione medesima, così come di seguito esposto:
  - **Rettifica e modifica di alcuni dati**
    - Aggiornamento della Tabella C05 del PdMeC, uniformando i riferimenti del parametro SOV "come C", e inserendo ulteriori parametri per il camino E5, in allineamento con quanto riportato nella Tabella "Quadro Emissivo" compreso nell'Allegato Tecnico;
    - aggiornamento delle tabelle C09 e C15 del PdMeC, con inserimento dei corretti metodi analitici di alcuni parametri;
    - modifiche ad alcune prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico (n. 20 e n. 40) e primo capoverso di pagina 44/169, riguardante il riutilizzo nei vari comparti produttivi, delle acque meteoriche di prima pioggia trattate e depurate, in linea con le linee guida nazionali di settore, come, peraltro, condiviso in sede di conferenza dei servizi del 23 ottobre 2012, a seguito di nota di integrazione della Società presentata nel corso della conferenza stessa (acque di riempimento degli impianti di abbattimento di tipo Scrubber, fluidificanti nel

processo di solidificazione e stabilizzazione fanghi, acque per la preparazione degli additivi chimici da dosare nei vari comparti di trattamento);

➤ **Modifiche non Sostanziali**

○ **Capannone 1**

- In fase di progettazione degli impianti, relativamente al camino E5 è emersa la necessità di captare e trattare le aree in cui verranno stoccati i rifiuti all'interno del capannone, oltretutto lo sfiato dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi attualmente presenti, anche se considerate emissioni poco significative e nello specifico di formazione di eventuali odori, in coerenza con le BAT nazionali di settore E.5.13, al fine di migliorare la qualità dell'aria e la salvaguardia degli operatori impiegati nelle operazioni di scarico e carico dei rifiuti. Di tale camino E5 sono state allegate le specifiche degli impianti di abbattimento previste, che risultano essere in fase di realizzazione, in relazione alla successiva messa in funzione degli impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi;

○ **Capannone 3**

- al fine di ottimizzare le aree a disposizione e soprattutto per la salvaguardia della sicurezza degli operatori, spostamento dei serbatoi (TK09-TK10) di stoccaggio reflui in uscita dall'impianto di trattamento chimico/fisico dei rifiuti pericolosi, all'esterno del Capannone 3, nelle immediate vicinanze, piuttosto che al suo interno, così come era stato autorizzato in base alla richiesta della Società; è prevista la dotazione per tali serbatoi del proprio bacino di contenimento separato da quello già presente, a servizio dello stoccaggio dei rifiuti non pericolosi;
- aggiornamento della planimetria C8-C10, in relazione a quanto espresso al punto precedente e a quanto riportato nella Relazione Tecnica presentata in sede di modifica di variante sostanziale (i reflui in uscita dai suddetti serbatoi TK09 e TK10 dopo la verifica analitica verranno inviati nella vasca di equalizzazione finalizzata al comparto del biologico, e non alla vasca di accumulo a servizio del biologico, come erroneamente indicato sull'atto autorizzativo);

○ **Capannone 4**

- posizionamento del dissabbiatore all'interno del Capannone e non esternamente ad esso, così come previsto e come riportato nella planimetria C.11 – "4/A", al fine di eliminare l'eventuale odore che i rifiuti possono generare nella fase di scarico, nonché a tutela della sicurezza degli operatori; tale variazione non richiede alcuna modifica alle linee di ingresso dei rifiuti agli impianti attuali;
  - posizionamento dello sgrigliatore lateralmente al punto di scarico dei rifiuti biologici e non nella posizione prevista e come riportato nella Planimetria C.11 – 2/A, a tutela della sicurezza degli operatori;
- in alternativa alle operazioni di smaltimento (D15, D9-D1) autorizzate, relativamente al CER 190814, è stata prevista la possibilità di inviare i suddetti rifiuti ad operazioni di recupero R13 e R5, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e smi, DM 05/02/1998 e smi, DM 27/09/2010 e smi, Circ. Matt. 5205/2005 e norme regionali, così come stabilito dall'art.

127 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; il prodotto recuperato ed in uscita dagli impianti potrà essere destinato ad opere di copertura e/o ingegneria presso le discariche.

○ **Stoccaggio rifiuti da attività di Pronto Intervento Ambientale (“P.I.A.”)**

Possibilità di ricevere all'interno della piattaforma rifiuti provenienti da “P.I.A.”, ovvero da situazioni eccezionali e di emergenza, di rifiuti sia liquidi, solidi e/o fangosi, prive delle dovute caratterizzazioni di base di cui alla prescrizione 20 della determina G08775/2017. Tale istanza è scaturita dalla necessità da parte della Società di soddisfare le richieste di clienti quali Autostrade per l'Italia, per incidenti dei mezzi nella sede autostradale, ENI e loro subappaltatori, per fuoriuscita di prodotti, quali oli, gasolio, ecc. su terreni e/o sversamenti in acque superficiali, nonché per fare fronte ad altre situazioni di emergenza dovute a fattori eccezionali e non prevedibili che possono crearsi all'interno di realtà aziendali, che creano pericolo per l'ambiente e per la salute umana, se non gestiti nell'immediato. In merito, è stato precisato che nella maggior parte dei casi le Società interessate al servizio non hanno a disposizione aree di deposito dove stoccare i rifiuti provenienti da dette situazioni di emergenza in attesa della loro caratterizzazione e che tale stoccaggio molto spesso si protrae per settimane. La Società ha specificato che l'ingresso di tali rifiuti alla propria piattaforma è subordinata alla seguente modalità di gestione degli stessi:

1. I rifiuti oggetto del P.I.A. entreranno in impianto esclusivamente dopo l'invio da parte del produttore della scheda di caratterizzazione/omologa dettagliatamente compilata, in cui saranno riportati i dati relativi al ciclo di provenienza del rifiuto, processo di P.I.A. caratteristiche degli eventuali elementi che possono conferire la pericolosità allo stesso, luogo dell'incidente, ecc.;
2. I rifiuti saranno stoccati, in via precauzionale, nelle aree esclusivamente autorizzate allo stoccaggio/recupero dei rifiuti pericolosi, identificate e ben divise dai rifiuti in ingresso nella normale gestione della piattaforma;
3. Le aree di stoccaggio sono quelle previste nella tavola C11, costituente l'Allegato 4 alla determina G08775/2017 e più precisamente:
4. AREA C1 presente sotto la tettoia 2: operazioni D15 mc 200 tipologia di stoccaggio in contenitori (big-bag, bulk, ecc);
5. AREA C2 presente sotto la tettoia 2: operazioni D15 mc 400 ed operazioni R13 mc 400, tipologia di stoccaggio in contenitori (big-bag, bulk, ecc);
6. AREA D presente all'interno del capannone 1: operazioni D15 mc 90 ed operazioni R13 mc 90 tipologia di stoccaggio in cassoni;
7. I rifiuti saranno caratterizzati e classificati secondo normativa vigente tenuto conto della provenienza degli stessi, come da comunicazione del produttore iniziale dei rifiuti, da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC;
8. I rifiuti in ingresso saranno annotati oltre che nel registro di carico/scarico, nel registro di tracciabilità dalla fase di stoccaggio alle successive fasi di trattamento, al fine di verificare e tracciare in qualsiasi momento tutto il processo di gestione dello stesso;

9. Solo dopo caratterizzazione e classificazione dello stesso ed a seguito delle prove di trattamento interno, il rifiuto sarà inviato alla linea più idonea di trattamento/recupero prevista per il CER in questione e già autorizzata nella medesima determinazione;
10. Qualora all'interno della piattaforma non fosse possibile il trattamento del rifiuto sarà inviato presso idonei impianti di trattamento/recupero.

○ **Richiesta in ingresso rifiuti biologici**

In relazione alla capacità dell'impianto biologico di potere ricevere ulteriori 200 mc ton/giorno, come già previsto ed approvato in sede di AIA, in attesa della realizzazione ed attivazione dei comparti dei rifiuti pericolosi, è stata richiesta la possibilità di utilizzare momentaneamente la vasca di bilanciamento di cui al comparto D8 (trattamento biologico), per ricevere in ingresso all'impianto esclusivamente rifiuti non pericolosi, per 200 mc/giorno, aventi caratteristiche compatibili con un trattamento biologico.

- **Richiesta di aumento del quantitativo dei rifiuti non pericolosi in ingresso nel limite massimo del 10%**, secondo quanto stabilito al Punto 3.2.1. della DGR 239/2008 e come già approvato con precedente Determinazione regionale n. G08932/2015:

**Impianto di trattamento chimici/fisico non pericoloso**

Giornaliero	<b>440 (quattrocentoquaranta) tonnellate</b>
Annuale	<b>132.000 (centotrentaduemila) tonnellate</b>

**Impianto trattamento biologico**

Giornaliero	<b>682 (seicentoottantadue) tonnellate</b>
Annuale	<b>214.500 (duecentoquattordicimilaecinquacent) tonnellate</b>

○ **Miscelazione in deroga**

in mancanza dell'approvazione da parte della Regione Lazio del protocollo base di miscelazione richiamato nella Determinazione autorizzativa n. G08775 del 22/06/2017, ai sensi del comma 2 dell'art. 187 del D.lgs. n. 152/2006, richiesta di poter iniziare l'attività di miscelazione nel rispetto del Protocollo di Miscelazione approvato in fase di autorizzazione della medesima Determinazione, con riferimento alle linee guida nazionali di settore e alla compatibilità dei rifiuti prevista nella tabella E2 delle medesime linee guida, nonché sulla base delle seguenti ulteriori richieste:

- integrazione di alcuni rifiuti non pericolosi in ingresso alla piattaforma nei gruppi di miscelazione in conformità alla parte IV del D.lgs. 152/2006, precisando che essi sono già autorizzati e riportati nell'Appendice I alla Determinazione n. G08775/2017;
- integrazione di alcuni rifiuti pericolosi in ingresso alla piattaforma nei gruppi di miscelazione, che saranno inviati in base alle loro caratteristiche chimico/fisiche al trattamento più idoneo, precisando che essi sono già autorizzati in ingresso e che per mera dimenticanza non sono stati inseriti nei gruppi di miscelazione;
- integrazione dell'Elenco dei rifiuti prodotti dall'impianto, come riportati in Appendice II all'Allegato Tecnico della Determinazione n. G08775 del 22/06/2017, con i seguenti CER che normalmente scaturiscono anche da impianti simili, da fare confluire in ciascuno dei gruppi di miscelazione dei rifiuti non pericolosi NP1, NP2, NP3 e NP4, previsti nella Relazione Tecnica specifica sulla miscelazione esaminata in sede di CDS:
  - 19 08 01 – residui di vagliatura: processo di origine operazioni preliminari dei rifiuti in ingresso all'impianto;
  - 19 08 02 – rifiuti da dissabbiamento: processo di origine operazioni preliminari dei rifiuti in ingresso;

**PRESO ATTO** che la Società alla nota contenente le istanze indicate al capoverso precedente ha allegato le tavole C8-C10 (PLANIMETRIA RETI IDRICHE, FANGHI E ADDITIVI), C9 (PLANIMETRIA IMPIANTO CON POSIZIONE E PUNTI DI CAPTAZIONE DEGLI SCARICHI - TRATTAMENTI ED IMMISSIONE IN ATMOSFERA), C11 (PLANIMETRIA IMPIANTO CON AREE DI STOCCAGGIO), tutte aggiornate al 2018, sulla base degli adeguamenti richiesti e sopra specificati;

**RITENUTO** opportuno rinviare ad un successivo atto l'autorizzazione all'avvio dell'attività di miscelazione dei rifiuti, ai sensi del comma 2 dell'art. 187, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in relazione alla mancata approvazione da parte della Regione di detto protocollo base di miscelazione e, di conseguenza, di rinviare anche l'esame delle richieste di cui al capoverso precedente, stabilendo fin da ora che, ove non sopraggiungano variazioni rispetto a quanto richiesto dalla Ditta in questa sede, non dovranno essere ripagati gli oneri istruttori, salvo adeguamenti a nuove tariffe che nel frattempo dovessero essere approvate da parte della Regione;

**PRESO ATTO** delle richieste avanzate dalla Società, si ritiene:

- di acconsentire alla rettifica dei dati di cui alla Determinazione n. G08775 del 22/06/2017, sostituendo le prescrizioni n. 20 e n. 40 con quelle di seguito riportate:
  - **Prescrizione n. 20:** *“accettare i “rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi con voce a specchio” solo previa acquisizione da parte del produttore del rifiuto della caratterizzazione degli stessi, da compiersi in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni 12 mesi, nonché, inoltre, ogni volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione...”*;
  - **Prescrizione n. 40:** *“per tutti i rifiuti prodotti in impianto, in ottemperanza a quanto previsto nella parte IV del D.Lgs.152/06, la caratterizzazione di base dovrà essere effettuata al primo*

*conferimento a ditte esterne autorizzate che effettuano attività di recupero/smaltimento rifiuti e, successivamente, ogni anno e/o comunque a variazioni significative del processo, ad eccezione per i fanghi prodotti dall'impianto stesso (CER 190814), la cui caratterizzazione, in via precauzionale, dovrà essere effettuata semestralmente; referti analitici e valutazioni scritte dovranno essere conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento”;*

- di dovere procedere all'aggiornamento delle Tabelle C05, C09 e C15 contenute nel PdMeC secondo quanto sopra esposto, prendendo atto della necessità di aggiunta di un punto di captazione all'interno del Capannone 1, anche in coerenza con le BAT nazionali di settore E.5.13;
- di acconsentire alla richiesta riguardante l'utilizzo delle acque meteoriche trattate e depurate, sostituendo il primo capoverso della pagina 44/169 dell'Allegato Tecnico con il seguente: *“le acque meteoriche di prima pioggia vengono accumulate in una vasca da 50 mc e inviate tramite pompa all'impianto di disoleazione; successivamente alla loro depurazione e all'acquisizione della loro positiva verifica analitica, le acque vengono accumulate in una vasca apposita, inviate tramite pompa a n. 2 serbatoi di accumulo, posti immediatamente a ridosso dell'impianto di trattamento, di capacità rispettive di 60 mc e 30 mc (di riserva), per una capacità utile complessiva di 90 mc, per essere utilizzate per l'impianto di trattamento chimico-fisico dei CER pericolosi, nonché per i seguenti comparti produttivi:*
  - *Acque di riempimento degli impianti di abbattimento di tipo Scrubber;*
  - *Fluidificanti nel processo di solidificazione e stabilizzazione fanghi;*
  - *Acque per la preparazione degli additivi chimici da dosare nei vari comparti di trattamento (per impianti di trattamento chimico fisico rifiuti pericolosi e non).*

Per le sudette finalità la Dittà si dovrà dotare di apposito registro sul quale dovranno essere annotati i quantitativi di acque meteoriche di prima pioggia depurate avviate all'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi o riutilizzate nei vari processi lavorativi sopra indicati (i due serbatoi di accumulo, di capacità complessiva di 90 mci serbatoi dove andranno stoccate tali acque andranno a sostituire uno attuale di 60 mc). Nel caso non fosse possibile utilizzare le acque depurate secondo le modalità sopra esposte, e/o nel caso i silos di stoccaggio risultassero pieni, le acque meteoriche trattate dovranno essere gestite come rifiuti previa caratterizzazione ed annotazione delle stesse nell'apposito registro interno di tracciabilità rifiuti;

**RITENUTO**, relativamente alla richiesta di aumento del quantitativo dei rifiuti non pericolosi in ingresso, che può essere accettata il loro aumento, limitatamente a quelli non pericolosi, in misura non superiore al valore di soglia di 50 ton/giorno per l'attività IPPC, Categoria 5.3 a) di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., così come stabilito dall'articolo 5, comma 1-bis), del medesimo D.lgs, che comporta l'aumento annuo dei rifiuti non pericolosi fino al massimo di 211.050 ton, articolati come segue:

<b>Impianto di trattamento chimici/fisico non pericoloso</b>
--

Giornaliero	<b>450 (quattrocentocinquanta) ton</b>
Annuale	<b>135.000 (centotrentacinquemila) ton</b> (considerando 300 giorni lavorativi)

<b>Impianto trattamento biologico</b>	
Giornaliero	<b>670 (seicentosettanta) ton</b>
Annuale	<b>211.050 (duecentoundicimilacinquanta) ton</b> (per 315 giorni lavorativi)

**RILEVATA** la necessità, in conseguenza di quanto indicato al capoverso precedente, di modificare la tabella contenuta a pagina 36/169 della Determinazione n. G08775/2017, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**EVIDENZIATO** che in conseguenza dell'incremento approvato la Società potrà gestire in ingresso all'impianto i seguenti quantitativi annui:

	<b>Linea</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Quantità annua</b>
<b>1</b>	Trattamento rifiuti liquidi	Non pericolosi	211.050 ton
		Pericolosi	60.000 ton
<b>2</b>	Trattamento rifiuti solidi	Non pericolosi	44.300 ton
		Pericolosi	35.900 ton

**RITENUTO**, per quanto espresso dalla Ditta, di approvare la richiesta di aggiungere un punto di captazione delle emissioni all'interno del Capannone 1, a condizione che in sede di collaudo venga dimostrato che tale modifica, così come dichiarato nella documentazione pervenuta, non vada a modificare la dimensione e i parametri di valutazione del camino E5;

**RITENUTO** di approvare le modifiche sopra illustrate e come meglio rappresentate nelle planimetrie aggiornate, riguardanti i Capannoni 3 e 4, nonché la richiesta di prevedere la possibilità di avviare i rifiuti con CER 19 08 14 ad operazioni di recupero R13 e R5, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e smi, DM 05/02/1998 e smi, DM 27/09/2010 e smi, Circ. Matt. 5205/2005 e norme regionali, così come stabilito dall'art. 127 del D.lgs. 152/06 e smi (prodotto recuperato ed in uscita dagli impianti da destinare ad opere di copertura e/o ingegneria presso le discariche);

**RITENUTO**, in attesa della realizzazione ed attivazione dei comparti dei rifiuti pericolosi, di acconsentire alla richiesta di utilizzo momentaneo della vasca di bilanciamento di cui al comparto D8 (trattamento biologico), per ricevere in ingresso all'impianto esclusivamente rifiuti non pericolosi, aventi caratteristiche compatibili con un trattamento biologico, per una quantità di 200 mc ton/giorno, già prevista ed approvata in sede di AIA;

**RITENUTO** di approvare la richiesta di stoccaggio dei rifiuti da attività di Pronto Intervento Ambientale ("P.I.A."), rilevando le seguenti prescrizioni e osservazioni:

- per lo svolgimento dell'attività richiesta che si può configurare come di manutenzione delle strade a seguito di incidenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 230 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Società dovrà comunicare alla Regione gli estremi dei Contratti di appalto/concessione servizi stipulati con Enti/Società/Amministrazioni interessate ai sensi del D.lgs. 50/2016, direttamente o in subappalto, da cui si possa evincere che riguarda la gestione di rifiuti compatibili, per origine e processo da cui sono generati e per lo stato fisico in cui si trovano (solido, polveroso, fangoso, liquido), con le tipologie dei rifiuti che possono essere trattati nell'installazione della stessa Società;
- la Ditta assume la qualifica di Detentore di rifiuti urbani se i rifiuti vengono raccolti senza che subiscano alcun trattamento, in particolare ai sensi dell'art. 184 lettera c), (rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade), o lettera d), (rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua);
- la Ditta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f, assume la qualifica di Produttore (giuridico) di rifiuti speciali nel caso che i rifiuti sparsi nell'ambiente vengano pretrattati, per es. con irrorazione e lavaggio (pretrattamento e miscelazione), con modifica alla composizione del rifiuto, assimilandosi al caso di "Rifiuti derivanti da manutenzione alle infrastrutture" di cui all'art. 230, comma 5, per gli interventi da effettuare sulle autostrade;
- nel caso di diretta attribuzione dei codici CER ai rifiuti raccolti, la Ditta provvede al loro trasporto presso l'installazione, adempiendo agli oneri connessi alla tracciabilità, e provvede al successivo recupero e/o smaltimento nel rispetto di quanto previsto dall'Autorizzazione in possesso;
- nel caso che per l'attribuzione dei codici CER sia necessario procedere alla caratterizzazione dei rifiuti raccolti, con necessità di trasporto presso l'installazione, nell'impossibilità documentata di poterli depositare presso la sede del produttore dei rifiuti, la Ditta dovrà adempiere agli oneri connessi alla tracciabilità dei rifiuti e li potrà detenere in deposito temporaneo nel rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. bb); per tale finalità dovrà utilizzare gli spazi indicati dalla Società, che dovranno essere dedicati esclusivamente allo scopo e che dovranno essere identificati con idonea cartellonistica. Se dalla caratterizzazione risultasse che al rifiuto è attribuibile un CER tra quelli previsti in autorizzazione, la Ditta può provvedere al suo trattamento all'interno dell'installazione, nel rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione medesima, mentre in caso di CER non compatibile con quelli autorizzati o che non può essere trattato nell'installazione, la Ditta dovrà provvedere al suo invio presso idoneo impianto di trattamento/recupero/smaltimento;

**VERIFICATO**, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che le modifiche richieste come sopra illustrate, non ricadono nelle ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art. 5, comma 1, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**ATTESO** che la Società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie per l'istanza presentata, ai sensi della D.G.R. n. 865 del 09.12.2014, come verificato dall'attestazione di versamento effettuata dalla Ditta a favore della Regione Lazio in data 05.12.2019;

**RILEVATO** che per effetto dell'aumento della quantità dei rifiuti in ingresso, le garanzie finanziarie devono essere aggiornate da € 4.699.500,00 fino all'ammontare complessivo di € 4.867.000,00, con un incremento di € 167.500,00, fermo restando che la Ditta dovrà presentare un'appendice alla polizza

fidejussoria a favore della Regione Lazio di importo pari al 50% di tale cifra, ovvero pari a € 83.750,00, in quanto inserita nel registro delle organizzazioni registrate EMAS, come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009, come modificata in base alla DGR n. 5 del 17/01/2017;

**RITENUTO**, pertanto, di potere procedere alla rettifica della Determinazione n. G08775 del 22/06/2017 nelle parti sopra indicate e secondo quanto riportato negli allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché all'approvazione delle modifiche non sostanziali richieste, escludendo quelle relative alla miscelazione che vengono ulteriormente rinviate non avendo la Regione Lazio ancora approvato un Protocollo base di Miscelazione;

Tutto ciò premesso e considerato

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che ivi si intendono integralmente acquisite e trascritte, relativamente all'installazione della Ditta "Rizzi Francesco", P.IVA 00748940608, con sede legale ed operativa nel comune di Ceccano (FR), via dell'Industria n. 32:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, la variante non sostanziale alla Determinazione n. G08775 del 22/06/2017, autorizzando la Ditta alla realizzazione delle modifiche richieste, secondo quanto descritto nella documentazione presentata e come riassunto nella premessa, stabilendo fin da ora che le opere previste, dopo la loro realizzazione e avvenuto collaudo da parte di Tecnico abilitato terzo, potranno essere messe in esercizio solo dopo la presa d'atto del collaudo medesimo da parte della Regione;
2. di apportare le seguenti rettifiche e modifiche all'Allegato Tecnico di cui alla Determinazione n. G08775 del 22/06/2017;
  - Modifiche alle seguenti prescrizioni:
    - **prescrizione n. 20, pagina 34/169:** *“accettare i “rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi con voce a specchio” solo previa acquisizione da parte del produttore del rifiuto della caratterizzazione degli stessi, da compiersi in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni 12 mesi, nonché, inoltre, ogni volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione...”*;
    - **prescrizione n. 40, pagina 37/169:** *“per tutti i rifiuti prodotti in impianto, in ottemperanza a quanto previsto nella parte IV del D.Lgs.152/06, la caratterizzazione di base dovrà essere effettuata al primo conferimento a ditte esterne autorizzate che effettuano attività di recupero/smaltimento rifiuti e, successivamente, ogni anno e/o comunque a variazioni significative del processo, ad eccezione per i fanghi prodotti dall'impianto stesso (CER 190814), la cui caratterizzazione, in via precauzionale, dovrà essere effettuata semestralmente; referti analitici e valutazioni scritte dovranno essere conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento”*;

- **sostituzione del primo capoverso a pagina 44/169 con il seguente:** “le acque meteoriche di prima pioggia vengono accumulate in una vasca da 50 mc e inviate tramite pompa all’impianto di disoleazione; successivamente alla loro depurazione e all’acquisizione della loro positiva verifica analitica, le acque vengono accumulate in una vasca apposita (esistente/nuova/silos), inviate tramite pompa a n. 2 serbatoi di accumulo, posti immediatamente a ridosso dell’impianto di trattamento, di capacità rispettive di 60 mc e 30 mc (di riserva), per una capacità utile complessiva di 90 mc, per essere utilizzate per l’impianto di trattamento chimico-fisico dei CER pericolosi, nonché per i seguenti comparti produttivi:
    - *Acque di riempimento degli impianti di abbattimento di tipo Scrubber;*
    - *Fluidificanti nel processo di solidificazione e stabilizzazione fanghi;*
    - *Acque per la preparazione degli additivi chimici da dosare nei vari comparti di trattamento (per impianti di trattamento chimico fisico rifiuti pericolosi e non)”;*
  - Aggiornamento delle Tabelle contenute alle pagine 35-36/169, 39/169, 46-47/169, dell’Allegato Tecnico, e loro sostituzione con le corrispondenti riportate nell’Allegato “1” al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, riguardanti rispettivamente ELENCO RIFIUTI CHE SI POSSONO GESTIRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO, QUADRO EMISSIVO STABILIMENTO, RIFIUTI PRODOTTI DALLA GESTIONE DEI RIFIUTI, che include i CER 19 08 01 e 19 08 02, così come richiesto;
3. di aggiornare le Tabelle C05, C09 e C15 contenute nel PdMeC, secondo le indicazioni della Ditta riportate in premessa, sostituendole con le corrispondenti riportate nell’Allegato “2”, al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;
  4. sostituire le appendici “II, III, IV” con quelle costituenti l’Allegato “3” al presente provvedimento, andandone a costituire parte integrante;
  5. di stabilire che la Ditta, ai sensi dell’art. 29 sexies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., comma 9-septies, a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies del medesimo articolo, sulla base dell’aumento dei quantitativi dei rifiuti richiesto, entro 90 giorni dalla data del presente atto, è tenuta all’aggiornamento delle necessarie garanzie finanziarie, per un importo di € 83.750,00, in quanto inserita nel registro delle organizzazioni registrate EMAS, come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009, come modificata in base alla DGR n. 5 del 17/01/2017;
  6. di prescrivere alla Ditta di osservare le condizioni tutte richiamate nell’Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla Determinazione AIA n. B2858 del 30.06.2009 e successiva Determinazione n. G08775 del 22/06/2017, come modificate con il presente provvedimento;
  7. di rappresentare alla Ditta Rizzi Francesco che è tenuta a rispettare le vigenti disposizioni in materia di edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, in modo da garantire l’esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell’ambiente e, ove previsto, è tenuta ad acquisire eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell’attività autorizzata, provvedendo al pagamento, se dovuti, degli oneri concessori, accessori ovvero altri oneri previsti dalla legge e secondo le vigenti modalità;

8. di rilevare che per quanto non modificato con il presente provvedimento vale quanto riportato nelle Determinazioni n. B2858 del 30.06.2009 e n. G08775 del 22/06/2017, dando atto che rimane salva la possibilità per l'Amministrazione regionale di apportare eventuali modifiche all'atto autorizzativo, anche su indicazione di ARPA Lazio;
9. di stabilire che il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto costituirà l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Ditta Rizzi Francesco è tenuta a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.M. 24/04/2008, il pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ditta Rizzi Francesco, trasmesso al Ministero competente Ministero MATTM, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Ceccano, alla A.S.L. di Frosinone B, servizio S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., ad ARPA Lazio, Sezione Provinciale di Frosinone e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

IL DIRETTORE REGIONALE

.....  
(Ing. Flaminia Tosini)